



Bruxelles, 30 aprile 2019
(OR. en)

8709/19

SPORT 47
DOPAGE 12
SAN 223
JAI 423
DATAPROTECT 128
RELEX 405

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7763/19
Oggetto:	Revisione della risoluzione del 2011 sulla rappresentanza e sul coordinamento prima delle riunioni dell'AMA

a) Progetto di risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, comprese le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA

- *Adozione*

b) Progetto di disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione

- *Adozione*

1. Si allega per le delegazioni la versione definitiva dei testi del progetto di risoluzione e del progetto di disposizioni pratiche in oggetto, approvati nella riunione del Gruppo "Sport" del 19 marzo 2019.

2. Il testo allegato comprende
- nell'ALLEGATO I un progetto di risoluzione sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul loro coordinamento prima delle riunioni dell'AMA, compreso un allegato dell'ALLEGATO I relativo al progetto di disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA;
 - nell'ALLEGATO II un progetto di disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione.
3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo "Sport" relativamente ai testi allegati e a inoltrarli al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" del 22 e 23 maggio 2019 ai fini:
- dell'adozione, da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del progetto di risoluzione figurante nell'ALLEGATO I e del relativo allegato;
 - dell'adozione, da parte del Consiglio, del progetto di disposizioni pratiche figuranti nell'ALLEGATO II; e
 - della successiva pubblicazione contestuale dei due testi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

RICORDANDO:

1. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 4 dicembre 2000, sulla lotta contro il doping¹;
2. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dell'UE nella lotta internazionale contro il doping²;
3. la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA³;
4. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 2015, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, che prevede che l'esperienza acquisita nell'ulteriore applicazione della risoluzione in questione sia riesaminata ancora una volta entro il 31 dicembre 2018⁴;

¹ GU C 356 del 12.12.2000, pag. 1.

² GU C 324 dell'1.12.2010, pag. 18.

³ GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.

⁴ GU C 417 del 15.12.2015, pag. 45.

CONSTATANO QUANTO SEGUE:

1. L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero essere in condizione di esercitare le loro competenze e svolgere i rispettivi ruoli durante la preparazione, la negoziazione e l'adozione, tra l'altro, di norme, standard e orientamenti da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA).
2. Tre seggi nel consiglio di fondazione dell'AMA sono assegnati ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE.
3. È necessario prevedere modalità pratiche per la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri dell'UE al consiglio di fondazione dell'AMA, nonché per il coordinamento delle posizioni dell'UE e dei suoi Stati membri prima delle riunioni del CAHAMA⁵ e dell'AMA. Tali modalità pratiche dovrebbero rispecchiare il dovere di leale cooperazione e cercare di promuovere l'unità nella rappresentanza esterna dell'UE, evitando al contempo le duplicazioni delle attività in sede di CAHAMA.
4. Il coordinamento delle posizioni del continente europeo prima delle riunioni dell'AMA dovrebbe realizzarsi in sede di CAHAMA e si dovrebbe garantire che le decisioni adottate in tale sede rispettino pienamente l'eventuale legislazione UE applicabile.
5. Vi è una forte esigenza di continuità e di impegno nella rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, che è sostenuta da un mandato politico e da competenze adeguate,

CONVENGONO DI CONSEGUENZA QUANTO SEGUE:

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE in seno al consiglio di fondazione dell'AMA saranno di livello ministeriale e i seggi saranno assegnati come segue:
 - un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica,

⁵ Il Comitato europeo ad hoc per l'Agenzia mondiale antidoping (CAHAMA) è un comitato di esperti responsabile del coordinamento delle posizioni degli Stati parte della Convenzione culturale europea, che agisce a nome dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA).

- un seggio sarà assegnato a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport proveniente da uno degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo,
 - un seggio sarà assegnato congiuntamente dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio a una persona responsabile a livello ministeriale per lo sport (in appresso "esperto a livello governativo").
2. Le disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, quali illustrate nell'allegato I, entreranno in vigore a decorrere dal 30 giugno 2019, fatti salvi i mandati approvati prima di tale data.
 3. Il rappresentante presso il consiglio di fondazione dell'AMA designato dal trio di presidenza in carica riferirà in merito ai risultati della riunione del consiglio di fondazione dell'AMA in occasione della successiva sessione del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" dell'UE e presenterà una relazione scritta sui relativi risultati al Gruppo "Sport" del Consiglio.
 4. Facendo attenzione a evitare duplicazioni rispetto al CAHAMA, i delegati degli Stati membri riuniti in sede di Gruppo "Sport" possono coordinare una posizione comune relativamente a questioni di competenza degli Stati membri, a condizione che una tale posizione comune presenti un chiaro valore aggiunto. La posizione comune è soggetta all'approvazione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), a meno che gli Stati membri convengano diversamente.
 5. La posizione comune concordata dagli Stati membri dell'UE deve essere coerente con la posizione dell'UE convenuta e sarà presentata dalla presidenza alle riunioni del CAHAMA. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero cercare di inglobare tale posizione comune nella posizione del continente europeo elaborata dal CAHAMA.

6. I rappresentanti degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA esprimeranno il proprio parere e il proprio voto conformemente alla posizione del continente europeo concordata dal CAHAMA, a condizione che tale posizione sia coerente con l'*acquis* dell'UE.
7. Entro il 31 dicembre 2021 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riesamineranno l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente risoluzione e valuteranno se siano necessari adattamenti delle disposizioni stabilite dalla stessa.
8. La presente risoluzione, comprese le disposizioni in allegato sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, e le disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione, adottate dal Consiglio il 23 maggio 2019, sostituiscono la risoluzione 2011/C/372/02 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA⁶.

⁶ GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.

**Disposizioni sulla rappresentanza degli Stati membri
dell'UE
presso il consiglio di fondazione dell'AMA**

Gli Stati membri dell'UE convengono il seguente sistema di rappresentanza:

**RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE FORMANO IL TRIO DI PRESIDENZA IN
CARICA E SUCCESSIVO**

- Gli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica sceglieranno, previa consultazione interna, uno di loro quale rappresentante degli Stati membri dell'UE nel consiglio di fondazione dell'AMA. Lo Stato membro prescelto designerà, in base alle sue procedure interne, un rappresentante a tal fine. Il rappresentante sarà la persona responsabile a livello ministeriale per lo sport in quel determinato Stato membro. Lo Stato membro prescelto per fornire un rappresentante e il relativo nominativo saranno notificati al Segretariato generale del Consiglio dell'UE (SGC).
- Qualora il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale, lo Stato membro designerà un sostituto responsabile a livello ministeriale per lo sport.
- Le norme summenzionate si applicheranno anche agli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo.
- Il mandato dei suddetti rappresentanti ha una durata di tre anni.
- Il rappresentante degli Stati membri che formano il trio di presidenza successivo continuerà a esercitare le sue funzioni anche una volta che quest'ultimo sarà entrato in carica, al fine di garantire la continuità e il mantenimento della durata triennale del mandato.

ESPERTO A LIVELLO GOVERNATIVO DESIGNATO CONGIUNTAMENTE DAGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

- Le candidature a rappresentante con funzione di esperto saranno presentate dagli Stati membri entro un mese prima della sessione del Consiglio dell'UE durante la quale avverrà la designazione. Le candidature non comprenderanno ministri degli Stati membri che formano il trio di presidenza in carica o successivo. Le candidature a rappresentante con funzione di esperto sono inviate all'SGC.
- Nel caso in cui vi sia più di una candidatura a rappresentante con funzione di esperto, la presidenza cercherà il consenso degli Stati membri per organizzare, in sede di Gruppo "Sport", una votazione a scrutinio segreto indicativa al fine di designare il rappresentante con funzione di esperto. La procedura di votazione sarà proposta dalla presidenza e concordata, anch'essa per consenso, tra gli Stati membri.
- Il mandato del rappresentante con funzione di esperto avrà una durata di tre anni, a meno che il rappresentante cessi le sue funzioni a livello ministeriale nel proprio Stato membro. In questo caso verrà avviata una nuova procedura di designazione. Il rappresentante con funzione di esperto in carica continuerà a esercitare le sue funzioni fino al completamento della nuova procedura di designazione. La durata del mandato sarà coerente con le norme dell'AMA e sarà in ogni caso limitata a un massimo di tre mandati.

NORME TRANSITORIE

- Le norme esistenti in materia di rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA, definite nella risoluzione del 2011 di cui sopra, si applicheranno fino al 30 giugno 2019.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

- L'esperto a livello governativo e gli Stati membri scelti dal trio di presidenza in carica e successivo per designare rappresentanti in seno al consiglio di fondazione dell'AMA saranno sottoposti all'approvazione, comunicata con sufficiente anticipo, da parte degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
- I nominativi di tutti i membri del consiglio di fondazione dell'AMA che sono rappresentanti degli Stati membri dell'UE saranno notificati all'AMA tramite l'SGC.

Disposizioni pratiche per la preparazione delle riunioni dell'AMA relativamente a questioni di competenza dell'Unione

Fatto salvo il regolamento interno del Consiglio e le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative al processo decisionale dell'UE, il Consiglio conviene le seguenti disposizioni pratiche con l'obiettivo di garantire la prevedibilità e la trasparenza nel processo di preparazione delle riunioni del coordinamento del continente europeo in sede di Consiglio d'Europa (CAHAMA) e delle riunioni dell'AMA.

1. Si invita la Commissione, prima di ogni riunione dell'AMA, a preparare e presentare al Consiglio una proposta di posizione dell'UE relativamente a questioni di competenza dell'Unione, prestando un'attenzione particolare all'*acquis* dell'UE, con sufficiente anticipo rispetto alle riunioni del CAHAMA e dell'AMA.
2. Detto progetto di posizione dell'UE sarà esaminato dal Gruppo "Sport".
3. Dopo che il Gruppo "Sport" avrà concordato un progetto di posizione dell'UE relativamente a questioni di competenza dell'Unione, detto progetto di posizione dell'UE sarà presentato al Coreper per approvazione. Ove opportuno o necessario, il Coreper può rinviare la questione al Consiglio per adozione.
4. In casi urgenti in cui sia necessario adottare le posizioni entro tempi brevi, la presidenza può cercare un accordo tramite procedura scritta o procedura di approvazione tacita.
5. Nel caso in cui si chieda al CAHAMA di adottare un atto avente effetti giuridici, la Commissione è invitata a presentare una proposta di decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, relativamente a detto atto.
6. In occasione della riunione del CAHAMA la Commissione è invitata a presentare la posizione dell'UE, nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme del CAHAMA. In caso contrario, la posizione sarà presentata dal rappresentante della presidenza.

7. In qualsiasi momento e ove necessario è possibile convocare sul posto riunioni di coordinamento dell'UE tra gli Stati membri e la Commissione presiedute dalla presidenza.
8. Le presenti disposizioni pratiche e la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA, adottate il 23 maggio 2019, sostituiscono la risoluzione 2011/C/372/02 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA⁷.

⁷ GU C 372 del 20.12.2011, pag. 7.